Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

(1677)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1980, n. **1094**.

Istituzione in Benevento di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Avellino con annessa scuola media.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Benevento, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, una sezione staccata del Conservatorio di musica di Avellino e ne viene approvata la tabella organica. La sezione staccata funziona con le seguenti scuole: armonia e contrappunto, pianoforte, violino, clarinetto, flauto, tromba e trombone. Alla sezione staccata è, altresì, annessa la scuola media.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1980, n. **1095**.

Istituzione in Rodi Garganico di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Foggia con annessa scuola media.

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Rodi Garganico (Foggia), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, una sezione staccata del Conservatorio di musica di Foggia e ne viene approvata la tabella organica. La sezione staccata funziona con le seguenti scuole: armonia e contrappunto; pianoforte, violino, clarinetto, flauto, tromba e trombone. Alla sezione staccata è, altresì, annessa la scuola media.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. **82**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere, è soppresso l'insegnamento di:

storia delle tradizioni popolari.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

una storia regionale dell'antichità;
storia dell'economia antica;
epigrafia e antichità romane;
storia della critica;
una storia regionale del medioevo;
storia agraria medioevale;
storia dell'estetica;
psicolinguistica;
logica matematica;
letteratura popolare;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
filologia dantesca;
didattica dell'italiano;
sociolinguistica;
glottodidattica;
fonetica generale;
storia dell'arte russa;
tecnica dello scavo e delle esplorazioni archeologiche;
storia dell'urbanistica e dell'architettura antica;
archeologia delle civiltà africane;
civiltà egee.

Art. 2.

All'art. 74, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia, sono soppressi i seguenti:

storia della pedagogia italiana;
storia del diritto italiano;
storia del Risorgimento;
storia della civiltà e delle istituzioni classiche;
geografia storica dell'antichità;
religioni e filosofie del Medio ed Estremo Oriente;
filmologia;
letterature francofone.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

filologia classica;
storia dell'estetica;
psicolinguistica;
psicologia dei processi cognitivi;
filosofia della politica;
logica matematica;
sociolinguistica;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea;
storia delle dottrine economiche;
storia della scienza e della tecnica;
metodologia della progettazione;
storia della lingua italiana.

Art. 3.

All'art. 79, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), sono soppressi i seguenti insegnamenti:

storia delle tradizioni popolari;
religioni e filosofie del Medio ed Estremo Oriente;
geografia storica dell'antichità.

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia della critica;
psicolinguistica;
logica matematica;
letteratura popolare;
sociolinguistica;
glottodidattica;
fonetica generale;
storia dell'arte russa;
filologia baltica;
linguistica uralo-altaica;
linguistica basco-caucasica.

Art. 4.

All'art. 84, relativo al corso di laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia della musica medioevale e rinascimentale;
storia della musica moderna e contemporanea;
paleografia musicale;
storia delle teorie musicali;
metodologia dell'educazione musicale;
filologia della musica.

Art. 5.

All'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, è soppresso l'insegnamento di:

storia dell'arte orientale (indirizzo orientale).

Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

storia delle lingue dell'Italia preromana (indirizzo antico);
filologia medioevale e umanistica (indirizzo medioevale);
storia della Chiesa medioevale (indirizzo medioevale);
filologia italiana (indirizzo moderno);
filologia medioevale e umanistica (indirizzo moderno);
filologia italiana (indirizzo contemporaneo);
lingua e letteratura demotica (indirizzo orientale);
lingua e letteratura copta (indirizzo orientale);
storia dell'Asia meridionale (indirizzo orientale);
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (indirizzo orientale);
storia dell'arte dell'Estremo Oriente (indirizzo orientale);
storia dell'impero cinese (indirizzo orientale);
storia dell'arte islamica (indirizzo orientale);
diritto islamico (indirizzo orientale);
ebraismo post-biblico (indirizzo orientale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. **83.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia alla scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1297, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, del 13 settembre 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia dell'amministrazione dello Stato italiano dell'Università di Roma al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma del 29 settembre 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dell'amministrazione dello Stato italiano della Università di Roma;

Considerato che il posto di assitente ordinario della cattedra di storia del diritto italiano della Università di Roma risulta attualmente ricoperto dal dott. Pietro Saraceno e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia dell'amministrazione dello Stato italiano della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università suddetta;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1297, è attribuito unitamente al titolare dott. Pietro Saraceno, alla cattedra di storia dell'amministrazione dello Stato italiano della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. 84.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lingue e letterature straniere alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario (lettore) alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia del 24 gennaio 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia del 14 maggio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario (lettore) alla cattedra di lingua e letteratura latina dell'Università stessa;

Considerato che il posto di assistente ordinario (lettore) della cattedra di lingua e letteratura latina dell'Università di Venezia risulta attualmente ricoperto dalla dottoressa Renata Fabbri e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra omonima della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università stessa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario (lettore) delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario (lettore) già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito unitamente alla titolare dottoressa Renata Fabbri, alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 265

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. « Vittoria assicurazioni », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Vittoria assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di opzioni e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, le opzioni e le condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Vittoria assicurazioni », con sede in Milano:

tariffa 4, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 5, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio annuo pagabile al massimo sino all'ottantacinquesimo anno di età fittizia comune, di un

capitale pagabile al primo decesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 3 febbraio 1965, n. 5265);

tariffa 5 U, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 7 E/5%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 5% dal secondo anno di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 E/10%,* relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 10% dal secondo anno di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 21, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 21 febbraio 1958);

tariffa 21 U, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 40, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale n. 3192 del 21 febbraio 1958);

tariffa 77, relativa all'assicurazione a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 4;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 5;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 5 U;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 7 E/5%;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 7 E/10%;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 77;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 21;

condizioni particolari di polizza della tariffa n. 21 U;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5117 del 27 agosto 1964);

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera ed in una somma liquidabile in contanti (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 5117 del 27 agosto 1964).

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1491)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio **1981.**

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime di importazione delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 1° luglio 1965, concernente la nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime di importazione delle merci;

Visti gli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, il Regno hascemita di Giordania e la Repubblica araba siriana;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 maggio 1979 relativa all'ammissione della Grecia alla Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 1272/80 del Consiglio, del 22 maggio 1980 concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Jugoslavia relativo agli scambi commerciali e alla cooperazione commerciale;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco degli Stati ACP a seguito dell'accessione alla convenzione di Lomè di Santa Lucia, della Repubblica di Kiribati, di San Vincenzo e Grenadine, di Dominica di Tuvalu, dello Zimbabwe e di Vanuatu.

Considerata la necessità di comprendere tra i paesi della Comunità economica europea - Domini dell'Oltre Mare Saint Pierre e Miquelon;

Ritenuta l'opportunità di apportare le necessarie modificazioni al regime di importazione delle merci di cui al citato decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle zone con l'indicazione dei paesi e territori di appartenenza di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976, come rielaborato nell'appendice I al decreto ministeriale 17 marzo 1979, deve essere così modificato:

Depennare i seguenti paesi:

dalla zona A2:

tra i paesi SAP: Grecia;

tra i paesi PTOM: Gilbert e Ellice (Isole), Dominica, Nuove Ebridi (Vanuatu), St. Pierre e Miquelon, St. Vincent, St. Lucia;

dalla zona A3:

Libano, Giordania, Siria, Jugoslavia e Rhodesia del Sud (Zimbabwe).

Inserire i seguenti paesi:

nella zona A1:

Grecia (con decorrenza 1° gennaio 1981) tra i paesi della Comunità economica europea e St. Pierre e Miquelon tra i Domini dell'Oltre Mare (DOM);

nella zona A2:

tra i paesi ACP: Repubblica di Kiribati (ex Gilbert), Tuvalu (ex Ellice), Dominica, S. Lucia, St. Vincent et les Grenadines, Vanuatu (ex Nuove Ebridi), Zimbabwe (ex Rhodesia del sud);

tra i paesi SAP: Libano, Giordania, Siria, Jugoslavia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
PALLESCHI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1981.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1981, sulle operazioni di credito alle esportazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto, in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il CICR;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1976, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti allo estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali fissano le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1980 con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziari per l'anno 1980;

Ritenuto che a termine dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 2 dicembre 1978 la variazione o la conferma delle commissioni stesse sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro sentita la Banca d'Italia e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha proposto che per il corrente anno le commissioni in parola vengano confermate nella stessa misura dell'anno precedente;

Ritenuto che tale proposta può essere condivisa e occorrendo provvedere in merito;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1981 resta pari:

a) all'1,60 % annuo per i finanziamenti all'esportazione effettuati con mezzi finanziari reperiti sul mercato internazionale;

b) all'1,60 % annuo per le operazioni di smobilizzo « pro solvendo » qualora il titolo venga ceduto dall'intermediario creditizio con girata piena; la commissione è ridotta all'1 % annuo qualora il titolo venga ceduto senza garanzia dall'intermediario;

c) all'1 % « una tantum » per le operazioni di smobilizzo « pro soluto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1981

Parziale integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale che stabilisce le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico che deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484, sulla disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica;

Visti i decreti ministeriali del 7 agosto e 10 ottobre 1980 relativi alla regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico narcotica nel trattamento dei tossicodipendenti;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del prontuario terapeutico includendovi per motivi sociali i preparati di metadone;

Viste le proposte del comitato previsto dall'art. 30 della predetta legge n. 833;

Sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è inclusa tra i prodotti per i quali non è prevista la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, la seguente specialità medicinale:

Eptadone - F. Tosi:

(STD) os, flacone 20 ml mg 5

(STD) os, flacone 20 ml mg 10

(STD) os, flacone 20 ml mg 20

prescrivibile nei casi e con le modalità previsti dai decreti ministeriali 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 19 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(1817)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 597/81 della commissione, del 6 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 598/81 della commissione, del 6 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 599/81 della commissione, del 6 marzo 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 600/81 della commissione, del 6 marzo 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 601/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 602/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 603/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 604/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3300/80 relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 605/81 della commissione, del 6 marzo 1981, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79 e modifica tale regolamento per quanto concerne i termini di trasformazione del burro.

Regolamento (CEE) n. 606/81 della commissione, del 6 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Pubblicati nel n. L 61 *del* 7 *marzo* 1981.

(67/C)

Regolamento (CEE) n. 607/81 della commissione, del 9 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 608/81 della commissione, del 9 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 609/81/CECA della commissione, del 3 marzo 1981, relativa a taluni obblighi delle imprese comunitarie che utilizzano e dei grossisti che smerciano acciai fini e speciali.

Regolamento (CEE) n. 610/81 della commissione, del 9 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 332/80 recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 611/81 della commissione, del 9 marzo 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato al « Programma alimentare mondiale » a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 612/81 della commissione, del 9 marzo 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 613/81 della commissione, del 9 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico, della sottovoce 29.16 A IV a) della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 614/81 della commissione, del 9 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 615/81 della commissione, del 9 marzo 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 616/81 della commissione, del 9 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3474/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in seguito all'adesione della Grecia (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 363 del 31 dicembre 1980).

Pubblicati nel n. L 63 *del* 10 *marzo* 1981.

(68/C)

Regolamento (CEE) n. 617/81 della commissione, del 9 marzo 1981, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare per l'India.

Regolamento (CEE) n. 618/81 della commissione, del 9 marzo 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 619/81 della commissione, del 9 marzo 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 66 *dell'*11 *marzo* 1981.

(69/C)

Regolamento (CEE) n. 620/81 della commissione, del 10 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cerali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 621/81 della commissione, del 10 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 622/81 della commissione, del 10 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 623/81 della commissione, del 10 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 624/81 della commissione, del 10 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 64 *dell'*11 *marzo* 1981.

(70/C)

Regolamento (CEE) n. 625/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 626/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 627/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 628/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 629/81 della commissione, del 10 marzo 1981, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 630/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 631/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 632/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 633/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 634/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 635/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 636/81 della commissione, dell'11 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1981 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 378 del 31 dicembre 1980).

Pubblicati nel n. L 67 *del* 12 *marzo* 1981.

(71/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 221, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, a decorrere dal 1° febbraio 1981 il dirigente generale-prefetto dott. Vincenzo Chianese è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise, in sostituzione del dott. Giorgio De Sanctis, fino al rinnovo della commissione medesima.

(1820)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Victoria per abbigliamento» a r.l., in Telti, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981 la società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Victoria per abbigliamento» a r.l., in Telti (Sassari), costituita per rogito notar dott. Mario Altea in data 23 novembre 1964, repertorio n. 32010, registro società n. 322, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giuliano Cabras.

(1705)

Scioglimento della società cooperativa teatrale di produzione e lavoro «Cooperativa attori ed autori italiani», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1981 la società cooperativa teatrale di produzione e lavoro «Cooperativa attori ed autori italiani», in Roma, costituita per rogito notar Massimo Cesaroni coadiutore temporaneo avv. Pietro Fea in data 10 settembre 1970, repertorio n. 441818, registro società n. 2729/70, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Macinanti Di Willia Giulio.

(1706)

Scioglimento della società «Cooperativa agricola pace e lavoro a r.l. - CAPEL», in Caprarola, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 la società «Cooperativa agricola pace e lavoro a r.l. - CAPEL», in Caprarola (Viterbo), costituita per rogito notar Ottorino Ballarati in data 20 dicembre 1949, repertorio n. 1725, registro società n. 926, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Lampignano Michele.

(1707)

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa esercenti di Faenza e circondario», in Faenza, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 la società cooperativa mista «Cooperativa esercenti di Faenza e circondario», in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notar dott. Claudio Ceroni in data 26 maggio 1964, repertorio n. 25202, registro società n. 3003, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fanelli Carlo.

(1708)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 19 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	999,05	999,05	999,15	999,05	999 —	999 —	998,95	999,05	999,05	—
Dollaro canadese	844,60	844,60	845 —	844,60	844,30	844,75	844,90	844,60	844,60	—
Marco germanico	488,30	488,30	488,75	488,30	488,30	488,26	488,22	488,30	488,30	—
Fiorino olandese	441,15	441,15	441,55	441,15	440,90	441 —	440,97	441,15	441,15	—
Franco belga	29,78	29,78	29,85	29,78	29,80	29,75	29,79	29,78	29,78	—
Franco francese	206,86	206,86	207,15	206,86	206,80	206,85	206,85	206,86	206,86	—
Lira sterlina	2277 —	2277 —	2273,75	2277 —	2275,50	2276,80	2276,60	2277 —	2277 —	—
Lira irlandese	1778,60	1778,60	1773 —	1778,60	—	—	1784,50	1778,60	1778,60	—
Corona danese	155,27	155,27	155,40	155,27	150,25	150 —	155,29	155,27	155,27	—
Corona norvegese	188,55	188,55	188,75	188,55	188,45	185 —	188,50	188,55	188,55	—
Corona svedese	220,95	220,95	221,30	220,95	221,10	221,05	221,10	220,95	220,95	—
Franco svizzero	536,03	536,03	537,10	536,03	536,75	536,05	536,10	536,03	536,03	—
Scellino austriaco	68,85	68,85	69,05	68,85	68,96	68,85	68,96	68,85	68,85	—
Escudo portoghese	18 —	18 —	18 —	18 —	17,98	18 —	18 —	18 —	18 —	—
Peseta spagnola	12,007	12,007	12,03	12,007	12 —	12 —	12,033	12,007	12,007	—
Yen giapponese	4,79	4,79	4,8075	4,79	4, 9	4,80	4,79	4,79	4,79	—

Media dei titoli del 19 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50 % » » 1968-83	87,800
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	74,300
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,675
» 9 % » » 1976-91	76,025
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,600
» » » » 1-10-1979/81	99,500
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,775
» » » » 1- 7-1979/82	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,700
» » » » 1- 1-1980/82	98,600
» » » » 1- 3-1980/82	90,750
» » » » 1- 5-1980/82	97,900
» » » » 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1980/82	98,150
» » » » 1- 8-1980/82	99,100
» » » » 1-10-1980/82	99,050
» » » » 1- 1-1980/83	97,650
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,825
» » » 12 % 1-10-1983	90,900
» » » 12 % 1- 1-1984	90,200
» » » 12 % 1- 4-1984	90,550
» » » 12 % 1-10-1984	90,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	999 —
Dollaro canadese	844,75
Marco germanico	488,26
Fiorino olandese	441,06
Franco belga	29,785
Franco francese	206,855
Lira sterlina	2276,80
Lira irlandese	1785,25
Corona danese	155,28
Corona norvegese	188,525
Corona svedese	221,025
Franco svizzero	536,065
Scellino austriaco	68,905
Escudo portoghese	18 —
Peseta spagnola	12,02
Yen giapponese	4,79

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 20 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1010,45	1010,45	1010,45	1010,45	1010,40	1010,40	1010,35	1010,45	1010,45	—
Dollaro canadese	852,60	852,60	853 —	852,60	852,67	852,55	852,50	852,60	852,60	—
Marco germanico	488 —	488 —	488,60	488 —	488,02	488 —	488,20	488 —	488 —	—
Fiorino olandese	441,13	441,13	441,55	441,13	442,22	441,10	441,45	441,13	441,13	—
Franco belga	29,786	29,786	29,81	29,786	29,772	29,75	29,76	29,786	29,786	—
Franco francese	207,10	207,10	207,20	207,10	207 —	207,10	207,05	207,10	207,10	—
Lira sterlina	2292,20	2292,20	2291 —	2292,20	2290,57	2292,15	2291,50	2292,20	2292,20	—
Lira irlandese	1782,10	1782,10	1783 —	1782,10	1782,34	—	1782 —	1782,10	1782,10	—
Corona danese	155,42	155,42	155,25	155,42	155,18	155,40	155,45	155,42	155,42	—
Corona norvegese	189,50	189,50	189,25	189,50	189,28	189,50	189,30	189,50	189,50	—
Corona svedese	222,37	222,37	221,20	222,37	222,17	222,35	222,15	222,37	222,37	—
Franco svizzero	537,32	537,32	536,25	537,32	535,82	537,30	537,30	537,32	537,32	—
Scellino austriaco	69,10	69,10	69,05	69,10	68,96	69,10	69,14	69,10	69,10	—
Escudo portoghese	18 —	18 —	18 —	18 —	18,04	18 —	18,70	18 —	18 —	—
Peseta spagnola	12,02	12,02	12,0250	12,02	12,01	12,05	12,028	12,02	12,02	—
Yen giapponese	4,844	4,844	4,84	4,844	4,835	4,80	4,8460	4,844	4,844	—

Media dei titoli del 20 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	55,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50% » » 1968-83	87,350
» 5,50% » » 1969-84	83,225
» 6% » » 1970-85	78,900
» 6% » » 1971-86	74,225
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	73,700
» 9% » » 1976-91	76 —
» 10% » » 1977-92	80,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,700
» » » » 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	—
» » » » 1- 7-1979/82	97,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,700
» » » » 1- 1-1980/82	98,600
» » » » 1- 3-1980/82	98,700
» » » » 1- 5-1980/82	97,900
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	—
» » » » 1- 8-1980/82	—
» » » » 1-10-1980/82	—
» » » » 1- 1-1980/83	97,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,400
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,500
» » » 12% 1- 4-1982	95,800
» » » 12% 1-10-1983	90,900
» » » 12% 1- 1-1984	90,150
» » » 12% 1- 4-1984	90,575
» » » 12% 1-10-1984	90,475
» » Nov. 12% 1-10-1987	87,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1010,40
Dollaro canadese	852,55
Marco germanico	488,10
Fiorino olandese	441,29
Franco belga	29,733
Franco francese	207,075
Lira sterlina	2291,85
Lira irlandese	1782,05
Corona danese	155,435
Corona norvegese	189,40
Corona svedese	222,26
Franco svizzero	537,31
Scellino austriaco	69,12
Escudo portoghese	18,35
Peseta spagnola	12,024
Yen giapponese	4,845

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 665, Mod. 25-A. — Data: 13 marzo 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Canestrelli Massimo, nato a Milano il 14 agosto 1917. — Titoli del debito pubblico: al portatore 8. — Ammontare capitale: L. 435.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1740)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel prospetto riguardante l'elenco degli immobili della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Veneto, allegato al decreto ministeriale 10 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1981, alla pagina 325, alla 2ª colonna, sotto la voce « Comune », al 6° rigo (in corrispondenza delle seguenti parole riportate nelle altre colonne: foglio 27 - particella 12p - Denominazione dell'immobile: Chiesa di S. Osvaldo) dove è scritto: « *Id* », leggasi: « *Tambre d'Alpago* ».

(1824)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgola sette).
Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgola quattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1981 rispetto a febbraio 1980 risulta pari a più 19,5 (più diciannovevirgola cinque).

(1832)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1981 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1980 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di ufficiale dell'O.M.R.I. al sig. Lazzaro Walter per rinuncia dell'interessato.

(1374)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35, parte seconda, dell'11 dicembre 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona 28 giugno 1980, n. 2/U, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 5 gennaio 1980, n. 10239/U/1.

(1669)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ancona 28 febbraio 1980, n. 77/80, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentaquattro posti di sostituto, bandito con ordinanza 28 novembre 1979, n. 53.

(1670)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centonove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35, parte seconda, dell'11 dicembre 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza 21 luglio 1980, n. 273/P, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centonove posti di sostituto, bandito con ordinanza 3 gennaio 1980, n. 83/P.

(1671)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35, parte seconda, dell'11 dicembre 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti 18 agosto 1980, n. 100/80/3A, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a diciannove posti di sostituto, bandito con ordinanza 8 gennaio 1980, n. 2/80/3A.

(1672)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 1978, con il quale e stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità regionale ad aiuto di psichiatria per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 28 maggio 1977, con il quale il dott. Giovanni Pelliccioli, nato il 6 agosto 1940 a Brignano Gera di Adda (Bergamo), era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacché non poteva valutarsi a tal fine l'attività di laureato interno borsista svolta presso l'Università cattolica del S. Cuore;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 19 marzo 1980, n. 324 reg. dec. n. 1031/77 reg. ric. anno 1980 che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Pelliccioli, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, dai quali risulta che il dott. Pelliccioli ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 75/100 (settantacinque centesimi);

Decreta:

Il dott. Giovanni Pelliccioli, nato a Brignano Gera d'Adda (Bergamo) il 6 agosto 1940, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di psichiatria per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1978, con il punteggio di 75/100 (settantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(1723)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

De Bertolini Claudio, nato a Trento il 5 settembre 1946 . punti 85 su 100
Santonastaso Paolo, nato a Padova il 22 giugno 1947 » 84 »
Cocorullo Marina, nata a Napoli il 10 settembre 1949 . » 82 »
Dusi Maurizio, nato a Verona il 3 marzo 1947 » 82 »
Pecori Anna Maria, nata a Firenze il 26 luglio 1947 . » 82 »
Bartocci Goffredo, nato a Terni il 26 maggio 1945 . » 80 »
Burti Lorenzo, nato a Bardolino il 18 luglio 1947 . . . . » 80 »
Celani Tiziana, nata ad Ancona il 19 gennaio 1948 . . . . punti 80 su 100
Gulino Maria Raffaella, nata ad Urbino il 27 febbraio 1948 . . . . » 80 »
Viola Marcello, nato a Galatina il 7 giugno 1945 . . . . » 80 »
Marasco Maurizio, nato a Bari il 17 dicembre 1946 . . . . » 76 »
Agnetti Germana, nata a Milano il 9 maggio 1949 . . . . » 74 »
Lichino Maura, nata a Genova il 23 dicembre 1941 . . . . » 74 »
Bacigalupi Maurizio, nato a Roma il 14 luglio 1947 . . . . » 73 »
Turri Gian Paolo, nato a Cagliari il 9 aprile 1945 . . . . » 72 »
Battifoglia Giacomo, nato a Roma il 24 novembre 1936 . . . . » 70 »
Caruso Giovanni, nato a Nicastro il 5 febbraio 1944 . . . . » 70 »
Fiamminghi Annamaria, nata a Luzzara il 10 settembre 1941 . . . . » 70 »
Sauro Giuseppe, nato a Caldiero il 4 luglio 1946 . . . . » 70 »
Sboarina Fabrizia, nata a Verona il 16 dicembre 1946 . . . . » 70 »
Vender Simone, nato a Lovere il 20 luglio 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1981

Il Ministro: ANIASI

(1722)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1980, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 203, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1980, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 399, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1980, con il quale la candidata Alessandra Palumbo è stata esclusa dal concorso sopracitato in quanto priva del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del bando;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' dichiarato idoneo nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Bologna il dott. Paolo Pomelli con punti 27,83 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1981
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 257

(1726)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 57.

Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 14 maggio 1964, n. 4, concernente « Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la asbestosi » sono abrogati e sostituiti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3.

Gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, previsti dal precedente art. 2, sono effettuati, con spese a carico dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione.

Art. 4.

Ulteriori indagini radiologiche sono ammesse solo in casi eccezionali, su specifica e documentata richiesta degli enti ed istituti di patronato, e i relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

Art. 5.

E' autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi ed asbestosi, residenti in Valle d'Aosta, devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di revisione.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata ad approvare la concessione a favore degli enti ed istituti di patronato, operanti in Valle d'Aosta, per ogni pratica inoltrata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della somma di lire settemila quale contributo nelle spese sostenute dai lavoratori per le visite mediche effettuate presso i propri medici convenzionati.

Art. 7.

Detti contributi saranno liquidati, al termine di ogni bimestre, su presentazione da parte degli enti ed istituti di patronato di apposita distinta nella quale sono elencati il cognome, il nome, la data di nascita e la residenza dei lavoratori interessati.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 58.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di cui agli articoli 210, 211 e 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è estesa nel territorio della Valle d'Aosta, nei casi in cui essa non sia dovuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai coltivatori diretti iscritti presso il servizio contributi agricoli unificati ovvero titolari di pensione di invalidità e vecchiaia erogata alla categoria dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 59.

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare all'unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell'unità sanitaria locale della regione Valle d'Aosta sono istituiti con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con l'ordinamento speciale della Valle d'Aosta, gli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge medesima operanti nel territorio regionale nonchè i comuni, ciascuno per quanto di

competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo che risulti addetto ai servizi, presidi ed uffici trasferiti all'unità sanitaria locale in applicazione della sopraccitata legge.

In particolare tali elenchi devono includere:

a) per l'ente ospedaliero, tutto il personale;

b) per il consorzio antitubercolare, tutto il personale;

c) per le comunità montane, tutto il personale addetto al settore sanitario;

d) per i comuni o loro consorzi socio-sanitari, tutto il personale sanitario e tecnico-sanitario, quello degli uffici di igiene e quello addetto a qualunque altro ufficio, presidio o servizio sanitario comunque denominato;

e) per la Regione, tutto il personale del laboratorio di igiene e profilassi, degli uffici igienico-sanitari o servizi sanitari comunque denominati e del centro di medicina sociale.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo le normative vigenti, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dall'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco od assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere tramessi all'assessorato della sanità ed assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma ed entro trenta giorni dal loro verificarsi devono altresì essere comunicate le variazioni, intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nello ambito di quanto previsto al primo comma lettera *b*) del presente articolo, nonchè di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione del servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione dell'unità sanitaria locale, le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate a cura della stessa.

Art. 4.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui al precedente art. 2 devono trasmettere all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente ed in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero in servizio alla data del 28 agosto 1979, ai sensi dell'art. 24-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente della Regione, comuni e comunità montane, che risulti utilizzato in un settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Ai fini di cui al titolo III della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, la regione, i comuni o loro consorzi socio-sanitari e le comunità montane trasmettono, nei termini e secondo le modalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3, elenchi nominativi speciali del personale di assistenza sociale, di ruolo e non di ruolo, addetto alla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi socio-assistenziali le cui funzioni saranno gestite dall'unità sanitaria locale.

Detti elenchi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione dei ruoli di cui alla presente legge.

Per la gestione di detti elenchi si adottano in quanto applicabili le norme di cui alla presente legge.

Art. 6.

Prima della trasmissione all'assessorato della sanità ed assistenza sociale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4 nonché, per quanto di competenza, gli elenchi speciali di cui all'art. 5, attraverso la contestuale pubblicazione degli stessi, per quindici giorni consecutivi, all'albo dell'ente ed albo pretorio del comune ove ha sede l'ente medesimo.

Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.

Art. 7.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta regionale — su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, con proprie deliberazioni, provvede alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 8.

Con deliberazione della giunta regionale, il personale di ruolo compreso negli elenchi di cui all'art. 3 — salvo quanto previsto al successivo art. 10, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4 che abbia superato il concorso riservato previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione dell'unità sanitaria locale.

Art. 9.

Con deliberazione della giunta regionale, in armonia con l'ordinamento speciale della Valle d'Aosta, è altresì iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

a) personale degli enti, casse, servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, e delle gestioni sanitarie (quarto e sesto comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) — salvo quanto previsto al successivo art. 10;

b) personale della Croce rossa italiana (CRI) (primo e secondo comma dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

c) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni — ENPI — e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione — ANCC — (quarto comma dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

d) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73, della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

e) medico e veterinario regionali inquadrati nei ruoli regionali — salvo diversa necessità della Regione (secondo comma, art. 67, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con domanda al presidente della giunta regionale, può chiedere di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 68, secondo e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale tecnico sanitario dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso uffici o servizi di assistenza sanitaria comunque denominati.

Le amministrazioni interessate devono fornire all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dei servizi per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione dell'unità sanitaria locale, gli adempimenti di cui al precedente comma saranno effettuati a cura della stessa.

Art. 10.

Il peronale messo a disposizione della regione in base a provvedimenti degli enti di appartenenza ai fini dell'art. 19, della legge 17 agosto 1974, n. 386 o per l'espletamento di attività di organizzazione sanitaria ai fini di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, anziché essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali può presentare richiesta, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 45 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

L'inquadramento in corrispondenza alla qualifiche ed ai livelli funzionali dell'amministrazione regionale è effettuato secondo modalità fissate con apposita legge regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data di effettivo inquadramento il rapporto di lavoro del personale in oggetto è regolamentato in base all'ordinamento vigente presso gli enti di appartenenza.

Il personale stesso è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali della Regione.

Art. 11.

Le variazioni successive alle iscrizioni nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale sono disposte dalla giunta regionale.

Le deliberazioni di iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge, sono aggiornati secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Tutto il personale inquadrato nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge, nell'ambito dell'aggiornamento professionale previsto ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è tenuto altresì alla frequenza di corsi di aggiornamento di lingua francese.

Art. 13.

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazioni è ammesso ricorso in opposizione, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime nel Bollettino ufficiale della Regione. La giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro trenta giorni dalla notifica della opposizione stessa. Decorso tale termine l'opposizione si intende respinta.

Art. 14.

Fino all'approvazione della pianta organica dell'unità sanitaria locale e dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale del servizio sanitario nazionale secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale iscritto nei suddetti ruoli ai sensi della presente legge è provvisoriamente utilizzato presso l'unità sanitaria locale stessa.

L'utilizzazione provvisoria del personale, in attesa del definitivo inquadramento nella pianta organica dell'unità sanitaria locase, è effettuata tenuto conto dei profili professionali e delle posizioni funzionali del personale stesso, in relazione alle esigenze organizzative e di funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Al personale di cui al primo comma è garantita la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 60.
Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel pieno ed integrale riconoscimento della funzione sociale e solidaristica della donazione del sangue umano, in armonia con la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e nella prospettiva del piano sanitario regionale, riorganizza l'attività di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale promuovendo altresì il riordino dei compiti di conservazione e distribuzione.

La donazione è atto libero, volontario, anonimo e non può avere fini di lucro.

Art. 2.

Le operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale sono effettuate secondo gli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base in cui si articola l'unità sanitara locale, nella struttura ambulatoriale di ciascun distretto la quale, a tal fine, funziona altresì quale punto fisso di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale e dispone delle attrezzature adeguate ai compiti da svolgere ai sensi della presente legge.

Per l'ambito del distretto sanitario di base in cui è compresa la città di Aosta le operazioni di raccolta del sangue umano possono essere effettuate nei locali in cui ha sede il servizio trasfusionale dell'unità sanitaria locale, compatibilmente con la disponibilità dei locali e l'esercizio dei compiti del servizio medesimo.

Le operazioni di raccolta, in rapporto al fabbisogno determinato ed alle esigenze di distribuzione nella Regione o concordate a livello interregionale, devono assicurare la raccolta di tutto il sangue umano disponibile.

Art. 3.

L'unità sanitaria locale, in conformità alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e sulla base delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, provvede attraverso i propri servizi ai compiti di selezione dei donatori e di accertamento della loro idoneità a donare, nonché a stabilire le modalità per la raccolta ed il trasferimento del sangue umano raccolto al servizio trasfusionale dell'ospedale di Aosta. Gli esami periodici o di idoneità previsti per i donatori dalle vigenti disposizioni sono gratuiti.

Fino all'effettivo trasferimento all'unità sanitaria locale delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'esercizio dei compiti di cui al precedente comma, nonché all'organizzazione e coordinamento delle attività di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale nell'ambito dei distretti sanitari di base si provvede secondo disposizioni dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Le operazioni di prelievo e raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale devono essere svolte da almeno un medico ed un operatore professionale infermieristico operanti nell'ambito del distretto sanitario interessato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 gennaio 1980, n. 2.

Il medico è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni che regolano la raccolta stessa ed è altresì responsabile dell'identificazione del donatore nonché del giudizio di idoneità alla donazione.

Fino all'approvazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, le operazioni di prelevamento e raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale ai sensi della presente legge, possono essere effettuate da personale medico convenzionato a norma degli accordi collettivi nazionali vigenti, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

La Regione, nel quadro della organizzazione dei servizi della unità sanitaria locale e degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, provvede alla trasformazione del centro trasfusionale dell'ospedale di Aosta in servizio trasfusionale e di immunoematologia ed al riordino dei relativi compiti.

Art. 6.

Nell'ambito dei principi e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione favorisce l'attività delle associazioni di cui allo art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e la loro organizzazione in corrispondenza agli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base in cui si articola l'unità sanitaria locale.

A tal fine, la Regione corrisponde annualmente alle associazioni donatori presenti in Valle d'Aosta, secondo i distretti sanitari di competenza, contributi determinati dalla giunta regionale — su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale — sentita la commissione di cui all'art. 7, tenuto conto:

a) del numero dei donatori effettivi presenti in ciascun distretto sanitario di base;

b) dell'attività istituzionale svolta e del numero delle donazioni effettuate.

I contributi sono corrisposti in una unica soluzione, entro il primo trimestre successivo a quello dell'anno considerato.

Art. 7.

Presso l'assessorato della sanità ed assistenza sociale è istituita la commissione regionale tecnico-consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

La commissione è nominata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o da un suo delegato che la presiede;

b) dal dirigente o altro funzionario della programmazione sanitaria regionale;

c) dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale;

d) dal primario del servizio trasfusionale dell'unità sanitaria locale;

e) da un medico preferibilmente specializzato in ematologia ed in materia trasfusionale designato dalle associazioni di donatori aventi i requisiti di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592, presente in Valle d'Aosta;

f) dal presidente e da tre rappresentanti designati dalla associazione donatori operanti in Valle d'Aosta, avente il maggior numero di donatori ed i requisiti di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale.

La commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale.

Art. 8.

La commissione di cui al precedente articolo, nell'ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, esprime pareri e formula proposte in merito:

a) alla programmazione delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano in rapporto agli obiettivi del piano sanitario regionale ed alle esigenze dei servizi dell'unità sanitaria locale;

b) alle modalità di prelievo e raccolta del sangue umano, con particolare riferimento all'afflusso dei donatori nel punto fisso di raccolta di ciascun distretto ed al soddisfacimento delle situazioni di emergenza;

c) al coordinamento delle attività di cui alla presente legge fra i distretti sanitari di base ed il servizio trasfusionale dell'unità sanitaria locale;

d) alla distribuzione del sangue umano raccolto ad uso trasfusionale ed alla sua migliore utilizzazione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo o la assegnazione dell'eventuale esubero determinatosi;

e) all'attribuzione dei contributi di cui al precedente art. 6;

f) al riordino del centro trasfusionale di Aosta.

La commissione, nel quadro delle finalità di cui alla presente legge, formula proposte ed esprime il parere in merito alle convenzioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Alla copertura finanziaria delle spese per la applicazione della presente legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell'art. 51, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. 61.

Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e la utilizzazione del patrimonio dell'unità sanitaria locale della regione Valle d'Aosta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Strumenti di contabilità

Gli strumenti contabili previsti dalla presente legge sono diretti ad attuare la gestione dell'unità sanitaria locale in conformità al piano sanitario regionale.

Detta gestione è fondata sul principio della corrispondenza tra costi e benefici entro i limiti di spesa predeterminati.

Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione dell'unità sanitaria locale, di cui al capo II e III della presente legge, sono strumenti di attuazione del programma pluriennale di attività dell'unità sanitaria locale stessa.

Art. 3.
Collegamento con il piano sanitario regionale

L'unità sanitaria locale esercita le funzioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, secondo le finalità e gli obiettivi del piano sanitario regionale e sulla base delle indicazioni stabilite nello stesso.

Art. 4.
Informazioni statistiche, economiche e finanziarie

L'unità sanitaria locale deve fornire alla Regione le informazioni e i dati di carattere statistico e di natura economico-finanziaria occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e alla gestione dei servizi sanitari ed assistenziali.

In caso di inadempimento alle richieste della Regione si applicano le norme di cui all'art 42 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Capo II
BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5.
Natura del bilancio

L'unità sanitaria locale adotta ogni anno, assieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo triennale del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare durante il periodo di validità del programma pluriennale di attività e di spesa, per l'attuazione degli indirizzi del piano sanitario regionale.

Art. 6.
Struttura, aggiornamento e variazioni

Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e da un quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale vengono indicate, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio iniziale e la quota relativa a ciascuno degli esercizi successivi compresi nel periodo cui si riferisce.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è elaborato in termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale è sede per il riscontro della copertura finanziaria di spese pluriennali derivanti dall'attuazione del piano sanitario regionale.

Art. 7.
Ripartizione delle entrate

Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in titoli, categorie e capitoli secondo lo schema delle classificazioni delle entrate del bilancio annuale di cui al successivo art. 16.

Art. 8.
Ripartizione delle spese

Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite in titoli, sezioni, categorie e capitoli secondo lo schema della classificazione delle spese del bilancio annuale di cui al successivo art. 17.

Art. 9.
Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale indica, per il periodo di cui al primo comma dell'art. 5, il riepilogo delle entrate distinte per titoli e il riepilogo delle spese distinte per le classificazioni di cui al primo comma del successivo art. 17.

Art. 10.
Modalità di approvazione

Il bilancio pluriennale è approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio annuale di cui al successivo art. 14.

Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Capo III
BILANCIO ANNUALE

Art. 11.
Attualità, universalità e integralità del bilancio

L'unità temporale della gestione dell'unità sanitaria locale è l'esercizio finanziario il quale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Tutte le entrate spettanti all'unità sanitaria locale sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre spese ad esse relative.

Tutte le spese che competono all'unità sanitaria locale sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Art. 12.
Criteri di formazione

Il bilancio annuale dell'unità sanitaria locale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevedono di accertare o delle spese che si prevede di autorizzare l'impegno nello esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 3) del precedente terzo comma è iscritto l'ammontare presunto del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

1) il bilancio pluriennale;

2) la relazione generale illustrante i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;

3) il preventivo economico;

4) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione è ammesso il prelievo dal fondo di riserva ordinario a' sensi del successivo art. 19.

Art. 13.
Equilibrio del bilancio

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e alle spese di competenza.

Le entrate e le spese di competenza devono pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.

Nel bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 14.
Formazione e approvazione del bilancio annuale

Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce.

Entro il 30 settembre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce, ogni comitato di zona di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, deve far pervenire, al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, proposte di spesa secondo criteri predeterminati dal comitato di gestione e comunicati agli stessi almeno un mese prima del termine suddetto, mediante lettera raccomandata A.R.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'assemblea dell'unità sanitaria locale a maggioranza assoluta dei componenti entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso alla giunta regionale e alla commissione regionale di controllo.

Il bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale è allegato al bilancio di previsione dei singoli comuni.

Il termine previsto dall'art. 41, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, è modificato in trenta giorni.

Art. 15.
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio

L'assemblea dell'unità sanitaria locale può autorizzare lo esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.

Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi dell'unità sanitaria locale sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti nei limti di tanti dodicesimi delle previsioni finali dell'ultimo bilancio approvato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall'assemblea non sia ancora esecutivo è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio sia stato rinviato è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente a capitoli non coinvolti nel rinvio. Per i rimanenti capitoli è autorizzata la gestione provvisora con riferimento all'ultimo bilancio esecutivo.

Art. 16.
Classificazione delle entrate

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato.

Titolo II - Entrate varie.

Titolo III - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.

Titolo V - Entrate per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura e in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 17.
Classificazione delle spese

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale, le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti.

Titolo II - Spese in conto capitale.

Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti.

Titolo IV - Spese per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo, le spese sono ripartite in categorie, secondo l'analisi economica ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle spese secondo la classificazione economico-funzionale.

Art. 18.
Quadro generale riassuntivo

Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 19.
Fondi di riserva

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale sono istituiti, nel titolo I, un fondo di riserva ordinario e un fondo di riserva per le spese impreviste, che, nel loro insieme non possono superare il 5 per cento delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva ordinario.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva, soltanto per integrare spese non incluse nell'elenco dei capitoli di cui al comma precedente e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità e non impegnino in nessun modo i successivi bilanci.

Nel solo bilancio di cassa è iscritto apposito fondo di riserva il cui ammontare non può superare un dodicesimo delle previsioni dei pagamenti iscritti in bilancio.

Il prelievo delle somme di detto fondo e la relativa destinazione all'integrazione dei capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del comitato di gestione.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese ai fondi di riserva di cui al presente articolo.

Art. 20.
Fondo di riassegnazione dei residui perenti

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale è istituito, nel Titolo I, un fondo per la riassegnazione dei residui perenti.

Il prelevamento di somme da detto fondo è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva, per incrementare sia gli stanziamenti di competenza che di cassa dei capitoli di provenienza sia per istituire nuovi capitoli nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, in relazione al pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e reclamati dagli aventi diritto.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di pagamenti di residui passivi al fondo di cui al presente articolo.

Art. 21.
Storni di fondi

Sono vietati gli storni di fondi tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio.

Sono altresì vietati gli storni tra residui, nonché tra residui e competenza e viceversa e tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione.

Gli storni di fondi previsti dal presente articolo sono deliberati con provvedimento del comitato di gestione da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva.

Art. 22.
Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, delibera l'assestamento del bilancio, su proposta del comitato di gestione, mediante il quale si provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre integrato con le variazioni intervenute alla data del 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

c) all'aggiornamento del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

d) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa conseguenti all'avanzo o disavanzo accertato rispetto a quello iscritto;

e) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio sia in termini di competenza, che di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio previsti dal precedente art. 13.

Art. 23.
Variazioni al bilancio

Il comitato di gestione può deliberare nel corso dell'esercizio variazioni al bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da assegnazioni dello Stato o della Regione vincolate a scopi specifici.

Ogni altra variazione che non rientri nelle ipotesi previste nei precedenti articoli 19, 20 e 21 è deliberata con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione.

Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui si riferisce il bilancio, tranne quelle di cui al primo comma del presente articolo e ai precedenti articoli 19, 20 e 21.

Art. 24.

Funzioni delegate

Le entrate e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione ai comuni in materia di sanità sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell'unità sanitaria locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.

Capo IV

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 25.

Disposizioni generali

La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate comunque spettanti all'unità sanitaria locale, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

Art. 26.

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando l'ufficio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale ha appurato la ragione, determinato l'importo ed individuato il soggetto debitore in base a idonea documentazione.

L'entrata accertata costituisce competenza dell'esercizio soltanto per l'ammontare complessivo o parziale del credito che viene a scadenza entro l'esercizio medesimo.

Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

All'accertamento delle entrate concernenti partite che comunque si compensano nella spesa si provvede contestualmente alla registrazione dei relativi impegni o all'effettuazione dei relativi pagamenti.

Le entrate derivanti da alienazione o trasferimento di beni mobili, immobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei comuni destinato all'unità sanitaria locale, devono essere accertate ed utilizzate esclusivamente per spese di investimento relative ad opere di realizzazione o ristrutturazione o ammodernamento dei presidi sanitari, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 65, secondo comma, e 66, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 27.

Riscossioni delle entrate

Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria e di cassa, mediante reversali di incasso, con le modalità, nei termini e alle condizioni generali fissate nella convenzione stipulata per l'affidamento del servizio medesimo.

L'istituto tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'unità sanitaria locale senza la preventiva emissione di reversale di incasso, salvo chiedere, entro tre giorni, la regolarizzazione contabile.

Le reversali d'incasso devono essere firmate dal funzionario responsabile dell'ufficio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale o da chi legittimamente lo sostituisce.

Le reversali di incasso sono emesse con riferimento ai capitoli del bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Le reversali di incasso devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) numero d'ordine progressivo;

b) titolo, categoria e capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata;

c) debitore che effettua il versamento;

d) causale del versamento;

e) somma da incassare scritta in lettere ed in cifre;

f) data e luogo di emissione.

Art. 28.

Versamento delle entrate

Le somme a qualsiasi titolo spettanti all'unità sanitaria locale sono integralmente versate nella cassa dell'istituto tesoriere.

Art. 29.

Operazioni di credito

All'unità sanitaria locale è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento.

L'unità sanitaria locale può contrarre anticipazioni con l'istituto tesoriere, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e per un importo non eccedente un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale — parte corrente — iscritta nel Titolo I dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione si riferisce.

Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte.

Art. 30.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Art. 31.

Impegni di spesa

Formano impegno sugli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dall'unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte in base ad una specifica autorizzazione da parte dell'assemblea generale, ovvero assunte dal comitato di gestione per le spese correnti quanto ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti degli esercizi le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal comma precedente devono contenere la dimostrazione della relativa copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Art. 32.

Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, all'ufficio economico-finanziario, il quale accertata la completezza e regolarità della documentazione, l'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Gli atti di impegno formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi all'ufficio economico finanziario per la registrazione dell'impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al predetto ufficio per le occorrenti annotazioni contabili.

Le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti ritenuti non regolari o errati dall'ufficio economico finanziario sono rimessi con relazione motivata all'ufficio proponente, a cura del responsabile del settore amministrativo, con invito alla regolarizzazione, indicando le misure necessarie.

Le proposte degli atti amministrativi provenienti dai comitati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, che comportino autorizzazioni di spesa, devono essere trasmesse al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che le fa proprie e provvede tramite l'ufficio economico finanziario alla prenotazione dell'impegno.

Art. 33.

Liquidazione della spesa

Le spese di cui ai precedenti articoli 31 e 32 sono liquidate quando, sulla base di idonea documentazione e nei limiti dell'impegno assunto, è individuato il creditore e determinato lo ammontare, nonché quando sono indicate le modalità per il pagamento.

La liquidazione è effettuata dall'ufficio economico finanziario dell'unità sanitaria locale previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno e, ove occorra, della rispondenza tecnica delle relative note di spesa.

Per la liquidazione di spese che abbiano incidenza sul patrimonio, l'ufficio economico finanziario verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari.

Qualora le somme liquidabili risultino eccedenti l'ammontare degli impegni assunti, la procedura per la liquidazione e per il pagamento è sospesa. In tal caso i competenti uffici dell'unità sanitaria locale promuovono l'adozione dei provvedimenti relativi all'integrazione degli impegni medesimi.

Non possono essere liquidate le spese conseguenti alle deliberazioni e agli atti degli organi dell'unità sanitaria locale se tali deliberazioni e atti non sono vistati dall'organo regionale di controllo.

Art. 34.

Ordinazione delle spese

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell'articolo precedente è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli per le spese fisse, dai responsabili dei servizi che attestano, per quanto di loro competenza, la regolarità della spesa.

I titoli di spesa di cui al comma precedente sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da un componente del comitato stesso all'uopo delegato dal presidente e controfirmati dal responsabile dell'ufficio economico finanziario dell'unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce; essi sono tratti sull'istituto tesoriere dell'unità sanitaria locale.

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) numero d'ordine progressivo;

b) titolo, categoria, capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato;

c) lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;

d) creditore e creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato al rilascio della quietanza;

e) la causale del pagamento;

f) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

g) indicazione dei documenti autorizzanti il pagamento;

h) data e luogo di emissione.

Art. 35.

Termine di pagamento delle forniture

Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, l'unità sanitaria locale è tenuta a includere la clausola del pagamento delle forniture a novanta giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta.

Si intendono pervenute:

il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'unità sanitaria locale.

Scaduti i termini per il pagamento delle forniture senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi legali.

Art. 36.

Registrazione dei pagamenti

I titoli di spesa di cui all'art. 34 sono registrati dall'ufficio economico finanziario dell'unità sanitaria locale con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, nel conto delle competenze ovvero nel conto dei residui.

Art. 37.

Estinzione dei titoli di spesa

I titoli di spesa di cui al precedente art. 34 sono trasmessi al tesoriere dell'unità sanitaria locale che li estingue mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul titolo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma.

Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione nei relativi titoli, l'unità sanitaria locale può disporre che i titoli di spesa siano estinti dall'istituto tesoriere con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto tesoriere a favore del creditore.

I titoli di spesa rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni circolari con le modalità previste al punto *b*) del precedente comma e, agli effetti del conto finanziario si considerano titoli pagati.

Art. 38.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le spese impegnate a norma del precedente art. 31 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.

Le somme di cui al precedente comma, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi, nonchè le somme non ulteriormente conservabili a' sensi del comma precedente costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati della gestione.

Art. 39.

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un istituto di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, operante nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, con provvedimento del comitato di gestione, sulla base dei criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali stabiliti a' sensi dell'art. 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e di condizioni generali di affidamento del servizio stesso, approvate dal consiglio regionale.

L'istituto cui sarà affidato il servizio dovrà:

a) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;

b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza dell'unità sanitaria locale comunque giacenti in tesoreria;

c) impegnarsi a fornire le informazioni sui movimenti della cassa dell'unità sanitaria locale richieste dalle leggi statali e regionali, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle stesse.

Art. 40.

Servizio di economato

Presso l'ufficio tecnico economale dell'unità sanitaria locale è costituito il servizio di cassa economale, disciplinato con apposito regolamento, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale, approvato dall'assemblea generale.

Art. 41.

Funzionari delegati

Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente alla esecuzione di spese di natura operativa, il comitato di gestione può disporre, con provvedimento motivato, la liquidazione e il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

Possono essere nominati funzionari delegati dell'unità sanitaria locali i membri dell'ufficio direzione e i responsabili di singole unità operative.

Capo V

RENDICONTO GENERALE

Art. 42.

Impostazione e presentazione del rendiconto

I risultati della gestione del bilancio sono dimostrati annualmente nel rendiconto generale dell'unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario, il conto economico e il conto generale del patrimonio.

Il rendiconto generale, predisposto dal comitato di gestione, entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce deve essere approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro il 30 giugno dello stesso esercizio successivo cui si riferisce.

Al rendiconto è premessa una relazione generale sul significato economico ed amministrativo delle risultanze contabilizzate. Detta relazione fornisce altresì dati e valutazioni sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari in relazione agli obiettivi assegnati all'unità sanitaria locale dal piano sanitario regionale.

Art. 43.

Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni iniziali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di competenza;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) il totale delle entrate riscosse e versate in conto residui e competenza;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

8) l'eccedenza delle entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni;

9) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

10) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti effettuati e da riportare a nuovo esercizio finanziario;

11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;

2) le previsioni iniziali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di competenza;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) il totale dei pagamenti effettuati in conto residui e competenza;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

8) le economie o le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio stesso, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;

10) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alla cancellazione ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare a nuovo esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 44.

Risultanze del conto finanziario

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio, il totale dei residui attivi accertati per gli esercizi precedenti e detraendo il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 45.

Conto economico

Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto tra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera *c)*, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 46.

Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio indica i valori aggiornati alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce delle attività e passività finanziarie e dei beni mobili ed immobili.

L'elencazione dei beni mobili ed immobili assegnati all'unità sanitaria locale sono raggruppati in relazione all'appartenenza al patrimonio dei singoli comuni, con la specificazione del servizio cui sono destinati.

Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio.

Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni:

a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico sanitarie o tecnico economali;

b) il servizio al quale sono assegnati;

c) il periodo presunto di utilizzo.

Art. 47.

Collegamento con il rendiconto dei comuni

Il rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale è allegato del conto consuntivo dei singoli comuni.

Capo VI

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Art. 48.

Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione

Gli amministratori dell'unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione dell'unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 49.

Responsabilità del titolare dell'ufficio economico finanziario

Il responsabile dell'ufficio economico finanziario dell'unità sanitaria locale risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni del precedente art. 32;

2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi dell'unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 50.
Responsabilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 51.
Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono in ogni caso, dei danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti dell'unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 52.
Responsabilità del tesoriere

Per le responsabilità del tesoriere dell'unità sanitaria locale si fa riferimento alla convenzione per l'affidamento del relativo servizio di cui all'art. 39 della presente legge.

Art. 53.
Responsabilità per il maneggio di denaro

Chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio di denaro dell'unità sanitaria locale, ne risponde secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 54.
Riscontri sui risultati economici e di efficienza dell'attività dei distretti

Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ai fini del conto economico di cui all'articolo 45 della presente legge, i comitati di zona devono presentare al comitato di gestione, nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio, una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nell'organizzazione dell'attività e nell'attuazione dei progetti e programmi loro affidati, sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 55.
Controllo di gestione

Il controllo sulla gestione compete all'assemblea dell'unità sanitaria locale e alla giunta regionale.

Art. 56.
Verifiche di cassa

L'assemblea individua l'organo competente ad effettuare le verifiche di cassa allo scadere di ogni bimestre al fine di accertare eventuali disavanzi.

Ove dalle verifiche di cassa risulti che la gestione manifesta un disavanzo, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale adotta i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 57.
Rendiconti trimestrali

I rendiconti trimestrali di competenza e di cassa previsti dal secondo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere trasmessi alla Regione — assessorato sanità ed assistenza sociale — nei termini ivi stabiliti.

Ove dal rendiconto trimestrale risulti un disavanzo, il comitato di gestione deve informare contestualmente l'assemblea generale.

Art. 58.
Obbligo di denuncia

Gli amministratori e i responsabili degli uffici e servizi dell'unità sanitaria locale che vengono a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità a' sensi dei precedenti articoli 48, 49 e 50 devono fare denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso è imputabile ad un amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso è imputabile ad un componente l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione; se il fatto è imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio l'obbligo di denuncia incombe ai componenti l'ufficio di direzione.

Capo VII
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 59.
Beni immobili e mobili

I beni immobili e mobili di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni in cui sono ubicati o collocati e sono altresì iscritti nell'inventario dell'unità sanitaria locale.

La gestione dei beni immobili e mobili dello stabilimento di ricovero e cura «Mauriziano» di Aosta è disciplinata nell'ambito di applicazione della presente legge, dell'art. 44 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, nonché degli articoli 41 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a seguito di ricognizione, individuazione, elencazione e accertamento di provenienza dei beni stessi espletate d'intesa fra il rappresentante legale dell'Ordine mauriziano e la Regione.

Art. 60.
Inventario

L'inventario dei beni immobili a disposizione dell'unità sanitaria locale consiste in uno stato descrittivo comprendente le seguenti indicazioni:

1) la denominazione e l'ubicazione;
2) la descrizione e i dati catastali;
3) titolo di provenienza;
4) servizio cui sono destinati;
5) numero progressivo di carico.

I beni mobili sono indicati in un inventario descrittivo comprendente le seguenti indicazioni:

1) denominazione e descrizione dei singoli beni;
2) numero di inventario attribuito ad ogni bene;
3) indicazione dell'ufficio che li ha presi in carico;
4) data di presa in carico;
5) titolo di provenienza;
6) estremi dell'eventuale discarico.

Art. 61.
Consegnatari dei beni mobili

Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi.

I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino alla loro formale discarica e devono tenere un registro descrittivo degli stessi.

Art. 62.
Dichiarazione di fuori uso

I beni mobili a disposizione dell'unità sanitaria locale, di cui all'art. 59 della presente legge, non più idonei all'uso loro assegnato, sono dichiarati fuori uso con deliberazione del comitato di gestione e cancellati dall'inventario.

Copia dell'atto deliberativo è trasmesso al comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.

Art. 63.
Manutenzione del patrimonio

L'unità sanitaria locale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ad essa assegnati.

Art. 64.
Acquisto, alienazione e utilizzazione di beni patrimoniali

L'acquisto e l'alienazione di beni immobili è deliberato dall'assemblea, su proposta del comitato di gestione, previo parere del comune nel cui ambito è ubicato l'immobile ed autorizzazione della giunta regionale.

All'acquisto e alla alienazione di beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le variazioni di inventario.

La diversa utilizzazione dei beni può essere disposta dal competente organo dell'unità sanitaria locale nel rispetto del piano sanitario regionale, fermo restando il vincolo di destinazione alle finalità del servizio sanitario gestito dall'unità sanitaria medesima.

Art. 65.
Contabilità di magazzino

Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.

Le operazioni di scarico devono essere effettuate giornalmente.

Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente documento di carico del relativo centro di costo.

La gestione dei magazzini e affidata ai responsabili dei singoli magazzini.

Art. 66.
Contabilità dei costi

La contabilità per centri di costo è finalizzata a consentire:

a) l'esatta cognizione del costo delle prestazioni rese, basata su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori di impiego diretto;

b) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;

c) l'elaborazione su base regionale di standards di riferimento.

L'attivazione di centri di costo è disposta dalla giunta regionale.

La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità per centri di costo è affidata all'ufficio economico finanziario dell'unità sanitaria locale.

Capo VIII
CONTRATTI

Art. 67.
Legittimazione a contrarre

Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti e agli altri contratti riguardanti l'unità sanitaria locale provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell'assemblea a' sensi dell'ottavo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 64 della presente legge.

Art. 68.
Contenuto e limiti

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a 3 anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per l'esecuzione del contratto.

Devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere anticipazioni fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo della fornitura o del lavoro.

Le spese di contratto sono a carico del contraente privato, ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso.

I contratti relativi alle forniture di beni e servizi non possono essere stipulati con termini di pagamento superiori a novanta giorni.

Art. 69.
Forme di contrattazione

Tutti i contratti dell'unità sanitaria locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata appalto-concorso secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per l'unità sanitaria locale.

Art. 70.
Scelta delle procedure

Il comitato di gestione delibera, su proposta dei competenti uffici, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente articolo.

Art. 71.
Capitolati generali e speciali

Il comitato di gestione, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 72.
Licitazione e trattativa privata

I contratti di importo pari o superiore a L. 50.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a L. 50.000.000, purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

La procedura di cui al comma precedente, può essere adottata previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti e nei casi di rescissione di contratto, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

2) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a L. 2.000.000 (due milioni) possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, nei seguenti casi:

1) per l'acquisto e fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obbiettivamente necessari;

3) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 73.
Procedimento per l'asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e in due giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e condizioni per l'ammissione alla stessa, e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 75.

Art. 74.
Procedimento per la licitazione privata

Nei casi in cui si procede a licitazione privata l'unità sanitaria locale invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto mediante invio di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto stesso.

Tale schema deve essere restituito entro il termine stabilito, munito della firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto tra quelli di cui al successivo art. 75 in base al quale si procederà alla aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione e avvalendosi di elenchi distinti per categorie merceologiche, predisposti e aggiornati dai competenti uffici.

Art. 75.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e di licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, membro del comitato, assistito da due testimoni o da un funzionario verbalizzante.

L'aggiudicazione è effettuata in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali deriva una entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'ente, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi. che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a*), l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 30 per cento alla media delle offerte pervenute.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 76.

Procedimento per l'appalto-concorso

Per speciali forniture l'unità sanitaria locale può ricorrere all'appalto-concorso.

In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Scaduto tale termine il comitato di gestione procede all'esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta che presentano gli offerenti, nonché sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio.

Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, il comitato di gestione può sentire il parere di una commissione di tre esperti all'uopo da esso nominata.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso il comitato di gestione dà luogo ad altra gara.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto, salvo quanto previsto dal successivo art. 77, quinto comma.

La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

Art. 77.

Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto — ove stipulato in forma pubblico-amministrativa — da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione il contratto può essere ricevuto anche da un notaio.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito alla gara.

Art. 78.

Ufficiale rogante

I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti nonché quelli di cui alla lettera *a*) del comma quarto dell'art. 77, sono registrati nel repertorio tenuto dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti dell'unità sanitaria locale.

Art. 79.

Cauzione

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente però al miglioramento del prezzo.

Art. 80.

Esecuzione dei contratti

Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo previa deliberazione del comitato di gestione.

Art. 81.

Servizi in economia

I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

Art. 82.

Esecuzione dei lavori in economia

Il comitato di gestione, in relazione a particolari esigenze dei servizi può disporre l'esecuzione di lavori in economia per un importo non superiore a L. 20.000.000.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'ente;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile all'ente.

L'acquisto di materiali occorrenti all'esecuzione dei predetti lavori deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui al presente capo.

Art. 83.

Provviste in economia

Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi e alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per un importo non superiore a L. 5.000.000, che l'approvvigionamento sia effettuato in economia.

Art. 84.

Collaudi

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera due milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'unità sanitaria locale nominato dal presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all'approvazione del contratto medesimo.

Art. 85.

Imprese fornitrici

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare una efficace informazione, un esatto indirizzo economico e una gestione più efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui l'unità sanitaria locale potrà rivolgersi.

In tale caso è consentito il ricorso alla trattativa privata anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 72.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86.

Trasferimento ai comuni del patrimonio

In relazione a quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti interessati devono effettuare, d'intesa con il comune competente, la ricognizione dei beni immobili e mobili, da trasferire al patrimonio di quest'ultimo.

I comuni procedono all'acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite deliberazioni consiliari.

Art. 87.

Trasferimento alle unità sanitarie locali del patrimonio

I comuni con deliberazione consiliare, attribuiscono alla unità sanitaria locale i beni immobili e mobili già destinati ai servizi sanitari, siano essi di precedente proprietà comunale o trasferiti ai sensi del precedente articolo, con l'eccezione dei beni per i quali è prevista l'utilizzazione diretta da parte dei comuni stessi.

Art. 88.

Predisposizione bilancio 1981

Per l'esercizio 1981, entro venti giorni dall'avvenuto insediamento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, quest'ultimo propone all'assemblea generale il bilancio di previsione limitatamente alle spese e alle entrate relative al funzionamento degli organi istituzionali, comprese le eventuali spese generali.

Il comitato di gestione con i poteri dell'assemblea generale provvede entro venti giorni dal trasferimento di ciascuna funzione ai comuni, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, alle variazioni del bilancio di previsione per l'anno 1981, sulla base degli stanziamenti assegnati per la spesa corrente all'unità sanitaria locale contestualmente al trasferimento delle predette funzioni.

Il bilancio inizialmente approvato e le deliberazioni di variazione adottate dal comitato di gestione devono essere inviati ai singoli comuni.

Art. 89.

Gestione dei servizi sociali

Le entrate e le spese relative ai servizi sociali devono essere esposte in un'apposita contabilità speciale allegata al bilancio dell'unità sanitaria locale.

La gestione dei servizi sociali deve avere una propria e distinta contabilità con propri atti e documenti contabili. La stessa gestione si avvale di un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dei servizi sanitari.

Al bilancio dei servizi sociali si applicano le norme di cui alla presente legge.

Art. 90.

Rinvio alle norme di contabilità generale

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti dell'emanando decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme sulla contabilità dello Stato e della Regione.

Art. 91.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1980

ANDRIONE

(1393)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1981, n. **8**.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo nelle comunità montane dell'Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 18 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge 6 settembre 1972, n. 23, è modificato come segue:

« Il personale degli uffici di ciascuna comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento organico.

La comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri enti locali.

Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei comuni, delle province e degli altri enti locali ».

Art. 2.

Per istituire il ruolo unico del personale le comunità montane procedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni ai rispettivi statuti e ad adottare i regolamenti organici del personale, sulla base degli indirizzi emanati dal consiglio regionale.

Le comunità montane sono tenute, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, a ricoprire una aliquota fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici, dopo aver applicato la norma transitoria di cui al successivo articolo, con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, fino all'esaurimento delle stesse.

Art. 3.

Le comunità montane prevedono inoltre norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio negli uffici alla data del 30 aprile 1980, mediante concorsi interni riservati sulla base della allegata tabella *A*.

Il personale comandato alle comunità montane in servizio alla stessa data ha diritto, a domanda, all'inquadramento in ruolo in un posto di qualifica corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è finanziata con lo stanziamento del cap. 4170 istituito nel bilancio regionale con l'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44, concernente « Provvedimenti per la valorizzazione dei territori collinari e montani. Delega alle comunità montane ».

Lo stanziamento predetto sarà ripartito all'inizio dell'anno solare dalla giunta regionale tra le comunità montane in misura direttamente proporzionale alla spesa annua occorrente alle stesse per la retribuzione del personale assunto in organico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 febbraio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 aprile 1980 *(atto n.* 1695) *e in data* 12 *febbraio* 1981 *(atto n.* 110) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *febbraio* 1981.

TABELLA *A*

Ruolo comunità montana livello	Parametro	Ruolo regionale livello	Profili professionali
I	100	I	Addetto pulizie.
II	116	II	Addetto ai servizi ausiliari: (custodia apertura e chiusura locali, rapporti con il pubblico).
III	130	III	Operatore tecnico addetto a centralini semplici, autista, riproduttore.
IV	142	IV	Operatore tecnico specializzato, operatore amministrativo-contabile, disegnatore, stenodattilografo, archivista.
V	155	V	Collaboratore amministrativo-contabile, geometra/disegnatore, perito agrario/forestale, collaboratore statistico.
VI	178	VI	Istruttore tecnico ed agrario, agronomo, disegnatore progettista, istruttore amministrativo, istruttore contabile, istruttore in materia di programmazione.
VII	220	VII	Esperto: in materie agronomiche, geologo, amministrativo, in statistica ed informatica, in zootecnica, in materie ecologiche, in urbanistica e ingegneria, geografo-topografo, agronomo/forestale.
VIII	263,33	VIII	Direttore tecnico (programmazione e progettazione forestale ed agricola, conduzione dei piani zonali, direzione dell'ufficio del piano).
VIII	263,33	VIII	Segretario (affari amm.vi generali e del personale), organizzazione degli uffici, segreteria organi collegiali.

(1596)

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. 9.

Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 27 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rimborso spese di permanenza nella sede regionale

Ai consiglieri regionali è corrisposto, quale integrazione perequativa della indennità di cui alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, e successive modificazioni, un rimborso forfettario per le maggiori spese relative alla permanenza in sede per l'espletamento delle funzioni inerenti il mandato, nelle seguenti misure mensili, non cumulabili, a seconda delle funzioni svolte o della carica ricoperta:

a) consiglieri . . . . L. 200.000

b) componenti U.P., presidenti e vice presidenti commissioni, presidenti gruppi consiliari . . . » 250.000

c) componenti giunta regionale . . . . » 300.000

d) presidente consiglio regionale e presidente giunta regionale . . . . » 350.000

Per i consiglieri regionali residenti in comuni distanti oltre 25 km dalla sede regionale, la somma di cui al precedente comma è maggiorata del 50 per cento.

Tali misure saranno annualmente rideterminate con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale in relazione alla rideterminazione dell'indennità di trasferta per il personale statale, da operarsi sulla base della legge 26 luglio 1978, n. 417.

La somma percepita non potrà in alcun caso eccedere il 90 per cento della misura massima prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 2.

Rimborso spese relative ai trasporti

Ai consiglieri regionali è corrisposto altresì per le maggiori spese relative ai trasporti tra la loro residenza e la sede regionale, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza per presenze a riunioni degli organismi previsti dallo statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale, nonchè del comitato di gestione di cui all'art. 2 legge regionale del 15 gennaio 1973, n. 8.

Il rimborso di cui al precedente comma non è corrisposto ai consiglieri che usufruiscono di autovettura di servizio.

Agli effetti della presente legge la residenza del consigliere che risieda fuori del territorio regionale si intende sempre acquisita in un comune della Regione.

Art. 3.

Indennità e rimborso spese per missione

Ai consiglieri regionali spettano indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nelle misure, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

La missione deve essere concordata con il presidente del consiglio regionale per i componenti l'ufficio di presidenza e per i consiglieri regionali, con il presidente della giunta regionale per i componenti la giunta, e per i consiglieri regionali delegati dal presidente della giunta in rappresentanza della stessa.

La durata della missione deve risultare da dichiarazione scritta degli interessati, da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Art. 4.

Misura della indennità di missione

La misura dell'indennità di missione per i consiglieri regionali che si recano in missione per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche assegnate, è liquidata in

base alle misure in vigore per i dipendenti dello Stato con qualifica di cui al punto 1 della tabella *A*, allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come risulta modificata dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i consiglieri hanno facoltà di chiedere la liquidazione delle diarie sulla base di quanto previsto per il gruppo secondo dal decreto ministeriale 12 giugno 1979, e successive modificazioni.

Art. 5.

Rimborso della spesa dell'albergo

Ai consiglieri inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo.

In tal caso le misure di indennità di missione sono ridotte di un terzo.

Per i consiglieri in missione che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualche altro ente pubblico, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà.

Qualora fruiscano gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Art. 6.

Rimborso spese di viaggio

Le spese effettivamente sostenute dai consiglieri regionali in missione per viaggi in ferrovia, comprese quelle con l'uso di posti letto in compartimenti singoli, sul piroscafo o su altri servizi di linea, sono rimborsate nel limite del costo dei relativi biglietti di prima classe e degli eventuali supplementi, il tutto maggiorato del 10 per cento.

Per i viaggi in aereo è previsto il rimborso nel limite del costo del biglietto per classe turistica.

Il rimborso delle spese per viaggi effettuati con automezzo proprio è pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza, nonchè la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale e per il traghetto.

Non spetta il rimborso delle spese di viaggio ai consiglieri regionali che usufruiscono per la missione di autovettura messa a disposizione della Regione.

Per l'uso di mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale rapportato alla indennità annua lorda moltiplicato per coefficiente dieci, per i casi di morte o invalidità permanente.

Art. 7.

Rimborso spese sostenute in occasione di missioni in rappresentanza della Regione

Al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale, ai componenti l'ufficio di presidenza del consiglio o della giunta regionale e ai consiglieri regionali che si rechino in missione in rappresentanza della Regione, è dovuto il rimborso delle spese forzose sostenute per motivi di rappresentanza o per ragioni della carica, sulla base della documentazione prodotta per le spese documentabili e delle dichiarazioni rilasciate dagli aventi titolo.

Art. 8.

Abrogazione

La legge regionale 2 aprile 1973, n. 20, e successive modificazioni e l'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, sono abrogati.

Art. 9.

Termine di decorrenza

Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.

Art. 10.

Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la maggiore spesa di lire 120 milioni sia in termini di competenza che di cassa, di cui lire 100 milioni a carico del cap. 10 e lire 20 milioni a carico del cap. 150 del bilancio regionale.

All'onere suddetto si farà fronte con parte dell'incremento della quota del fondo comune di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata annualmente a norma dell'art. 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 febbraio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 novembre 1980 (atto n. 72) e 26 gennaio 1981 (atto n. 118) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 febbraio 1981.

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. **10**.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81. Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 27 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' E DURATA CONTRATTUALE

Art. 1.

Finalità della legge

Il recepimento nell'ordinamento della regione dell'Umbria dei contenuti del contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81, è disciplinato dalla presente legge, che modifica e integra le leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Validità del contratto nazionale

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Le anzianità occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dal 1° gennaio 1979.

TITOLO II

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Capo I

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3.

Formazione e aggiornamento professionale

In attuazione dei principi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, la Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, ricercando anche la collaborazione dell'Università degli studi di Perugia, della scuola superiore della pubblica amministrazione e degli istituti specializzati.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonchè la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati alla contrattazione decentrata a livello regionale, prevista dal successivo art. 10.

Il personale, che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Capo II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Art. 4.

Procedure speciali per il reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, recate dagli articoli 11 e seguenti della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima, consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio, nonchè di un colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda, consistente in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione e determinato dalla giunta regionale in proporzione ai posti messi a concorso e, comunque, in misura non superiore al doppio dei posti stessi.

La disponibilità, determinata ai sensi del predetto secondo comma, e ripartita tra i candidati esterni e i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, secondo l'aliquota prevista dalle norme vigenti.

Durante il periodo di frequenza del corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti e ha diritto, pertanto, all'intero trattamento economico con esclusione di compensi o indennità di qualsiasi genere.

Ai candidati esterni ammessi ai corsi di formazione può essere corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla giunta regionale, in relazione alla qualità e alla durata dei corsi medesimi e in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.

L'identificazione delle peculiari professionalità per le quali e consentita la procedura concorsuale prevista dal presente articolo avviene con le modalità di cui al successivo art. 10, lettera *a)*.

Con il regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, verranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè le modalità di espletamento del colloquio e dell'accertamento sulla formazione conseguita.

Capo III

DOVERI E DIRITTI

Art. 5.

Lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro

All'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

« In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio, può disporre che un numero complessivo di dipendenti, non superiore al 2 per cento dell'organico, effettui prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

I dipendenti, cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

Il provvedimento della giunta regionale di cui al secondo comma del presente articolo non può comunque comportare eccedenze di spesa rispetto ai limiti ammessi in applicazione dell'accordo relativo al primo contratto nazionale del personale delle regioni a statuto ordinario, recepito con legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

La spesa complessiva annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1981, non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore pro-capite ».

Art. 6.

Congedo ordinario

All'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste, in attuazione dell'art. 1, lettera *b)*, della legge n. 937/1977, dal secondo comma del presente articolo.

Il godimento del congedo ordinario è interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave.

In tale caso l'infermità deve essere tempestivamente comunicata e adeguatamente documentata ».

Art. 7.

Assenze per malattia

All'art. 24 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

« L'assenza per malattia prevista dal presente articolo può essere utilizzata anche per attendere a cure idropiniche o termali, su presentazione di idonea certificazione medica e con l'obbligo, al rientro in servizio, della dimostrazione delle avvenute terapie ».

Art. 8.

Trasferimento di personale tra la Regione e gli enti locali

Ferma restando la normativa prevista dall'art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e dagli articoli 40, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo della Regione agli enti locali e da questi alla Regione.

Il provvedimento di trasferimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore a un anno, previa intesa delle amministrazioni interessate, a condizione che esista nell'ente di destinazione la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale e al profilo professionale omogeneo rivestiti dal dipendente nell'ente di provenienza.

L'inquadramento decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza.

Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

Capo IV

DIRITTI SINDACALI

Art. 9.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 10.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo recepito con la presente legge, sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, le decisioni in materia di:

a) formazione ed aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi, nonchè connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali non previsti dalla normativa regionale vigente, si provvederà all'inquadramento di detti profili nei livelli funzionali-retributivi mediante la contrattazione decentrata di cui al presente articolo.

La Regione procederà all'inquadramento del personale in servizio in possesso dei prescritti requisiti nei profili professionali e nei livelli di cui al comma precedente, mediante concorso interno e previa riqualificazione professionale.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto, in conformità all'accordo contrattuale nazionale, dalla presente legge.

Art. 11.
Assemblea

Viene determinato in dodici ore il limite annuale per le assemblee del personale durante l'orario di lavoro, previste dall'art. 64 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.

TITOLO III

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 12.
Trattamento economico di livello

Al personale del ruolo unico regionale spetta, a decorrere dal 1° febbraio 1981, il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all'allegata tabella *B*), che sostituisce la tabella *B*) di identica denominazione, allegata — in forza dell'art. 32 — alla legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

Art. 13.
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale

L'art. 33 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è sostituito dal seguente:

« La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per classi e scatti, nella misura e con le modalità appresso indicate:

a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale di livello aumentato delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale, realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

Le classi di stipendio e gli scatti biennali anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi ».

Art. 14.
Retribuzione del lavoro straordinario

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto nazionale 1979-81, sugli importi tariffari determinati ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

Art. 15.
Indennità di funzione di coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all'art. 36 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è fissato a decorrere dal 1° febbraio 1981, nella misura del 20 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Art. 16.
Lavoro ordinario notturno e festivo

Il primo e secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, sono sostituiti, a decorrere dal 1° febbraio 1981, dai seguenti:

« Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di lire 675, elevato a lire 1.000 se il servizio è reso in orario notturno festivo ».

Art. 17.
Trattenute in caso di scioperi

Nel caso di scioperi interessanti l'intera giornata lavorativa, viene trattenuto al dipendente un importo pari ad un trentesimo dello stipendio mensile lordo in godimento, maggiorato dell'indennità integrativa speciale.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, di cui all'art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.
Anticipazione dei benefici contrattuali

I benefici mensili di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 58, sono corrisposti fino al 31 gennaio 1981. Per quanto concerne la tredicesima mensilità dell'anno 1980, lo stesso beneficio è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 58/80, rapportato a lire 10.000 mensili, nonchè le anticipazioni dei benefici contrattuali di cui al comma precedente, corrisposte per il 1980 e il gennaio 1981, sono pensionabili e, pertanto, sono soggetti alle normali trattenute, comprese quelle previdenziali e assistenziali.

Art. 19.
Beneficio per riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili, a titolo di riparametrazione professionale:

Livelli	Stip. iniziali annui	Benefici mensili
I	2.160.000	45.000
I (dopo sei mesi)	2.400.000	51.500
II	2.688.000	51.500
III	3.012.000	55.000
IV	3.372.000	61.200
V	4.140.000	101.250
VI	4.920.000	128.700
VII	5.964.000	133.600
VIII	8.700.000	180.416

Art. 20.
Valutazione dell'anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dall'art. 92 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, ai fini dell'inquadramento economico nel ruolo regionale vengono valutate, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, nella misura di lire 800 mensili per ogni anno di servizio e per frazioni eccedenti i sei mesi. Si trascurano le frazioni inferiori.

Art. 21.

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L'attribuzione dei livelli retributivi e la progressione economica previste dagli articoli 12 e 13 della presente legge decorrono dal 1° febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti, con esclusione dei benefici concessi con l'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 58, e con l'art. 18 della presente legge;

b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente articolo 19, calcolato per dodici mensilità;

c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui al precedente art. 20, in ragione di lire 800 mensili per ogni anno di servizio, calcolato per dodici mensilità.

La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 22.

Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti

Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli enti pubblici, viene inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, con le modalità da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e, comunque, tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Art. 23.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale di ruolo comandato da altra amministrazione regionale

Il dipendente di ruolo di altra amministrazione regionale, in posizione di comando presso la regione dell'Umbria alla data del 22 luglio 1980, può essere inquadrato nel ruolo regionale con le modalità e le condizioni previste dall'art. 8 della presente legge.

Art. 24.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

Art. 25.

Oneri finanziari

La maggiore spesa a carico del bilancio regionale 1981 per l'attuazione della presente legge è valutata, sia in termini di competenza che di cassa, in complessive L. 660.000.000, così distinte:

a) L. 5.000.000 per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale previsti dal precedente art. 3;

b) L. 5.000.000 per le borse di studio a favore dei candidati esterni ammessi ai corsi di formazione, come previsto all'art. 4, quarto comma, della presente legge;

c) L. 650.000.000 per i miglioramenti economici previsti da i precedenti articoli 15, 18, secondo comma, e 21.

L'onere di cui alla precedente lettera *a*) sarà imputato al capitolo 320 del bilancio 1981 il cui stanziamento sarà integrato di L. 5.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 280.

L'onere di cui alla precedente lettera *b*) sarà imputato al cap. 325 che verrà istituito nel bilancio 1981 con la seguente denominazione:

« Borse di studio a favore di candidati esterni ammessi ai corsi di formazione per il reclutamento del personale » (tit. I - sez. I - rubr. 4 - cat. 2 - tipo 1.1 - sett. 01) e ad esso si farà fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 280.

L'onere di cui alla precedente lettera *c*) verrà imputato quanto a L. 85.000.000 al cap. 50 e quanto a L. 565.000.000 al cap. 280 del bilancio 1981 e ad esso si farà fronte con la disponibilità derivante dal fondo a calcolo appositamente previsto nei detti capitoli.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 febbraio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 gennaio 1981 (atto n. 119) ed è stata visitata dal commissario del Governo il 25 febbraio 1981.

Allegato

TABELLA B

Trattamento economico iniziale annuo lordo per ciascun livello funzionale

Livello	Stipendio iniziale
I	2.160.000
I (dopo sei mesi di servizio)	2.400.000
II	2.688.000
III	3.012.000
IV	3.372.000
V	4.140.000
VI	4.920.000
VII	5.964.000
VIII	8.700.000

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. **11.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63. Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 27 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63, vanno presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63, sono così sostituiti:

« L'erogazione delle provvidenze di cui al comma precedente è disposta dalla giunta regionale previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idonea documentazione di spesa.

I finanziamenti degli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), possono essere erogati secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58 ».

Art. 2.

Norma transitoria

Limitatamente al 1981 il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'articolo precedente è prorogato al 31 marzo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 febbraio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 gennaio 1981 (atto n. 121) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 febbraio 1981.

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. **12.**

Integrazione della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, recante la normativa dei servizi pubblici di trasporto regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 27 febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 20 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 — recante la normativa dei servizi pubblici di trasporto regionale — è aggiunto il seguente comma:

« Per gli anni successivi l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con la legge di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 febbraio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 2 *febbraio* 1981 (*atto n.* 137) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *febbraio* 1981.

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1981, n. **13.**

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 27 febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione dell'Umbria, di Perugia e Terni, con efficacia per l'anno 1980 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 febbraio 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 *gennaio* 1981 (*atto n.* 122) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *febbraio* 1981.

(1597)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuò . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810840)